



Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna

Via del Porto 30 - 40122 Bologna - tel 051 236139 fax 051 237625 - cf 80014030375
Indirizzo Web: www.cmebologna.it - E-mail: info@cmebologna.it

Circolare prot. n. 103/Amm/ef

Bologna, 24 Gennaio 2011

**ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI**

**AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO INDIRIZZI**

OGGETTO: Limiti percentuali part-time e irregolarità contributiva.

Facciamo seguito alla ns. circolare prot. n. 1455/Amm/ef del 05/08/2010 ed alla comunicazione CNCE n. 436 del 29/09/2010 per trasmettere in allegato la scheda riguardante le procedure a cui le Casse Edili dovranno attenersi per verificare il rispetto dei limiti di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

IL VICE-PRESIDENTE

(Nadia Tolomelli)

IL PRESIDENTE

(Geom. William Fortini)



Procedure applicative Comunicazione n. 433

1. Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al corrente mese, dovranno verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part time attivati successivamente al 1° gennaio 2011.
A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione. In caso di superamento dei predetti limiti, i rapporti attivati prima della data sopra indicata saranno considerati comunque validi mentre per quelli accesi successivamente a tale data la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione contributiva secondo le procedure indicate ai punti successivi.

2. Una prima categoria di verifiche sarà relativa ai casi di presenza di un solo rapporto di lavoro part time (successivo al 1° gennaio 2011), con qualifica inferiore al 4° livello, per le imprese che non abbiano dichiarato, nella denuncia mensile, almeno 4 operai a tempo pieno.
In tal caso la Cassa Edile, al fine di verificare il rispetto del limite del 30% del numero dei part time in relazione al numero degli operai a tempo pieno, richiederà all'impresa una dichiarazione attestante l'esistenza di altri dipendenti operai (a tempo pieno e a part time) denunciati presso altre Casse Edili e, alle imprese edili artigiane fino a tre dipendenti, copia della comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali ai sensi dell'art. 97 del CCNL 23/7/08 come integrato nell'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.

3. Una seconda categoria di verifiche riguarderà i casi di denunce contenenti più rapporti di lavoro part time, per i quali la Cassa Edile richiederà all'impresa una dichiarazione attestante, alla data di attivazione di detti rapporti part time, il numero totale dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato specificando il numero totale di operai a tempo parziale. Ciò consentirà alla Cassa Edile di verificare l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Si ricorda che, in base alle norme in vigore, per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part-time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

4. In alternativa alle dichiarazioni previste ai punti 2. e 3. l'impresa fornirà informazioni relative ai casi esenti dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part time previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute, ecc.). Su richiesta della Cassa Edile l'impresa, nei casi di part time per motivi di salute o assistenza ai familiari, fornirà la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. Nei casi di in cui venga riscontrata l'inosservanza delle norme contrattuali, la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore del o degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa, qualora trascorrano inutilmente i termini di regolarizzazione, sarà segnalata alla BNI, con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.

CASSA MUTUA EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
40122 – BOLOGNA – VIA DEL PORTO 30
Tel. 051/23.61.39 – Fax 051/23.76.25
C.F. 80014030375

Circolare Prot. N. 143/Amm

Bologna, 20.02.2017

Alle Imprese Iscritte
Ai Consulenti del Lavoro
Loro Sedi

OGGETTO: Decorrenza delle malattie.

Si porta a conoscenza che, con l'entrata in vigore delle modalità di trasmissione elettronica dei certificati di malattia, che sono stati integrati con indicazioni in passato mancanti nelle certificazioni cartacee, si rende necessario adeguarsi alla disposizione INPS che prevede che : **“la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”**.

Pertanto, se nel certificato, alla casella “dichiara di essere ammalato dal” risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta evidente l'indicazione che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato.


Analogo principio vale anche per il caso di certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

Di conseguenza l'assenza di cui sopra verrà considerata “non documentata”.

Distinti saluti.


IL VICE-PRESIDENTE

(Paolo Mancini)



IL PRESIDENTE

(Geom. William Fortini)



Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna
Piazza Malpighi n. 6 – 40123 Bologna
Tel. 051/236139 – Fax 051/237625
C.F. 80014030375

Circolare Prof. N. 2335

Bologna, 12 Settembre 2006

ALLE IMPRESE ISCRITTE

AI CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

Oggetto: Tessere di riconoscimento dei lavoratori edili. Accordo Provinciale 8 settembre 2006.
Suggerimenti operativi alle Imprese.

L'allegato 11 dell'accordo provinciale 18 luglio 2006 di rinnovo del contratto integrativo provinciale ha istituito la "tessera di riconoscimento del lavoratore edile", affidando alla Cassa Mutua Edile il compito di rilasciarla con decorrenza **1 gennaio 2007** agli operai iscritti. I commi dal 3 al 5 dell'art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 così come convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 248/2006, **entrata in vigore il 12 agosto 2006**, prevedono che, nei cantieri edili, **a decorrere dal 1° Ottobre 2006**, il Datore di lavoro consegni al dipendente una tessera di riconoscimento personale con fotografia che il dipendente stesso dovrà esporre.

Per agevolare l'adempimento in capo alle imprese, l'Accordo Provinciale 8/9/2006 ha previsto che la Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna, **opererà per rilasciare entro il 1 ottobre 2006** e comunque nei tempi più ravvicinati rispetto a tale scadenza, **alle imprese iscritte che lo richiederanno**, le tessere (realizzate in PVC formato ISO standard) di riconoscimento dei lavoratori operanti nei cantieri edili, in conformità a quanto previsto dalla legge. **Le imprese che richiederanno le tessere di riconoscimento, dovranno fornire per ogni lavoratore la fotografia e i dati di cui all'allegato 1a all'accordo 8 settembre 2006 in formato cartaceo o in formato elettronico secondo il modello di cui all'all. 1b del medesimo accordo (allegato).**


Le tessere dovranno essere fornite dalle imprese ai dipendenti **in un porta tessera che ne consenta l'esposizione sugli indumenti da lavoro**. In via precauzionale, a causa dei possibili ritardi ipotizzabili determinati dalla scadenza ravvicinata, **consigliamo alle imprese che richiederanno la tessera di riconoscimento di dotare i dipendenti operanti nei cantieri edili di tessere di riconoscimento provvisorie, con fotografia del dipendente, ditta/ragione sociale dell'impresa, nome, cognome, data e luogo di nascita del lavoratore**. La tessera provvisoria, che può consistere anche in un cartoncino prodotto in proprio con i normali strumenti d'ufficio, con fototessera incollata, sarà successivamente sostituita dalla tessera in PVC. **E' necessario, a fini probatori in vista di eventuali ispezioni, che all'atto della consegna al dipendente della tessera di riconoscimento, il datore di lavoro acquisisca dal lavoratore dichiarazione sottoscritta di averla ricevuta.**

A regime, superata la fase di prima applicazione della legge 248/2006, l'impresa all'atto dell'iscrizione del lavoratore alla Cassa Mutua Edile potrà richiedere l'emissione della tessera di riconoscimento. Le imprese che non intendono utilizzare tale servizio potranno provvedere in proprio alla produzione della tessera di riconoscimento dotandosi di specifica attrezzatura o utilizzando servizi esterni.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti.


IL VICE-PRESIDENTE

(Riba Capponi)



IL PRESIDENTE

(Geom. William Fortini)



All. 1 Verbale di Accordo 8 settembre 2006

1a - Contenuto delle tessere di riconoscimento

La tessera di riconoscimento rilasciata dalla Cassa Mutua Edile in PVC formato ISO standard, avrà i seguenti contenuti:

- Facciata A:
 - fotografia del lavoratore stampata sulla tessera
 - a. ditta/ragione sociale dell'impresa (carattere maggiorato)
 - b. nome del lavoratore
 - c. cognome del lavoratore
 - d. data di nascita del lavoratore
 - e. luogo di nascita del lavoratore (comune o, in caso di lavoratori non nati in Italia, Stato estero)
 - f. codice fiscale del lavoratore
 - g. matricola aziendale del lavoratore
 - h. matricola Cassa Edile (solo per gli operai)
- Facciata B:
 - i. loghi Cassa Mutua Edile, IIPLE/CPTO

1b - Dati da comunicare a cura del datore di lavoro e modello di trasmissione in caso di utilizzo di formato elettronico

All'atto della richiesta della tessera di riconoscimento, il datore di lavoro dovrà fornire la fotografia del lavoratore (due copie in caso di fotografia cartacea; vedi oltre per denominazione foto digitale) e i dati di cui alle lettere da a. a h., che saranno oggetto di verifica da parte della Cassa Mutua Edile prima dell'emissione della tessera stessa.

Qualora la richiesta della tessera avvenga all'atto dell'iscrizione del lavoratore alla Cassa Mutua Edile, il dato di cui alla lettera h. non è richiesto in quanto verrà attribuito autonomamente dalla Cassa Edile stessa.

I dati e le fotografie potranno essere forniti su supporto cartaceo o, preferibilmente, in formato elettronico. In quest'ultimo caso il datore di lavoro fornirà alla Cassa Mutua Edile su CD-R/CD-RW i seguenti file:

- file con foglio Excel

Ditta/Ragione sociale	Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita	Cod. Fiscale	Matricola Aziendale	Matricola CassaEdile
-----------------------	------	---------	-----------------	------------------	--------------	---------------------	----------------------


n.b. ogni riga corrisponde ad un lavoratore

- foto digitali dei lavoratori

Le foto digitali, in formato .jpg, dovranno essere denominate, per consentire il collegamento ai lavoratori a cui si riferiscono, con il codice fiscale del lavoratore seguito dal suffisso .jpg

Esempio:

TSZCRN56B18F257R.jpg



INPS

Servizio riscossione contributi e vigilanza

Roma, 5 giugno 1990

Circolare n. 125

...omissis...

Il D.L. 24.4.1990, n. 82 (G.U. n. 95, serie generale, del 24.4.1990) detta, tra l'altro, norme in materia di contribuzioni dovute a questo Istituto.

Si illustra il contenuto delle norme contenute nel provvedimento.

...omissis...

5) Somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili. Contribuzione.

L'art. 3, commi 6, 7 e 8, regola il regime contributivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate periodicamente alle Casse Edili.

Sulla base di tale normativa si precisa quanto segue.

- a) Le somme accantonate alle Casse Edili a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché, nella ipotesi in cui sia previsto localmente, il contributo di mutualizzazione per i casi di malattia e infortuni di cui all'art. 19, comma 9, del c.c.n.l. 7.10.1987, rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della L. 30.4.1969, n. 153 e, quindi erano e restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare. Si richiamano, al riguardo, le istruzioni impartite con circolare n. 98 del 9.5.1988, punto 3.2 lett. f).
- b) Le somme versate dal datore di lavoro e dal lavoratore alle Casse Edili per tutti gli altri titoli (contributo istituzionale complessivo, per 5/6 a carico del datore di lavoro e per 1/6 a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 38, lett. a del c.c.n.l. vigente, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione), con esclusione delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del decreto in parola e cioè dall'aprile 1990 (denuncia con scadenza 20 maggio 1990) vanno assoggettate a contribuzione nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in argomento, con riferimento anche alla previsione normativa secondo la quale anche la quota del lavoratore va assoggettata a contribuzione nella misura pari al 15%, in attesa della conversione in legge del provvedimento, i datori di lavoro opereranno come segue:

- dalla retribuzione lorda imponibile – determinata secondo le norme generali e comprensiva delle somme di cui alla lettera a) – detraranno la quota a carico del lavoratore destinata alla Cassa Edile;
- sommeranno alla retribuzione di cui sopra il 15 per cento del contributo dovuto alla Cassa Edile di cui si è detto prima (comprensivo delle somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore).

Detta percentuale viene a configurare nella sostanza un incremento della base imponibile e, pertanto, agli effetti dell'assolvimento dell'obbligo contributivo essa deve essere considerata come tale e ricompresa nel monte retributivo complessivo da esporre nella colonna "Retribuzioni" quadro B del Mod. D.M. 10/2-89.

...omissis...

Home > (/) CPTO > LA TRASMISSIONE EDILIZIA SICURA (/la-trasmissione-edilizia-sicura)
 > IIPLE (/homepage/iiple) > IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (/rlst)

Il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale** (RLST) esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in tutte le aziende nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art. 48 D.lgs. 81/08, attraverso le seguenti attività:

- a) accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) essere consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- h) promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;
- l) partecipare alla riunione periodica
- m) fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della propria attività;
- o) fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) collaborano quindi con le imprese edili, per individuare le misure di prevenzione e protezione atte a ridurre o eliminare i rischi nei luoghi di lavoro e si avvalgono della collaborazione tecnica del CPTO.

Le aziende che intendono avvalersi degli RLST devono dare comunicazione all'IIPLE-CPTO, compilando l'**allegato B** (/images/RLST_Allegato_B_04_06_13.doc) ed inviarlo via fax al numero 051 326668 o via email all'indirizzo cpto@edili.com (mailto:cpto@edili.com)



051/327605

(tel:051327605)



ACCESSO WIFI GRATUITO



PARCHEGGIO GRATUITO

Allegato B

Al Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale
Presso C.P.T.O. / IIPLE
Via del Gomito, 7
40127 Bologna
Fax. 051/326668

Oggetto: Consultazione del RLST e messa a disposizione della documentazione prevista dalla normativa.

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della
Ditta: _____ con sede in _____ ()
CAP _____ Via _____ N° _____
Tel. _____ Fax _____ Cell. _____
E-mail _____ esercente l'attività di _____
P.IVA _____ C.F. _____
Cassa Edile CEDA CME CALEC n° iscrizione _____
Totale addetti n° _____ di cui dipendenti n° _____

COMUNICA

1. Di avere a disposizione presso la propria sede aziendale la documentazione prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (Documento di Valutazione dei Rischi o Documento di Valutazione dei Rischi con procedura standardizzata nei casi previsti; Piani Operativi di Sicurezza relativi ai singoli cantieri e Piano di Sicurezza e Coordinamento).
2. Di essere disponibile a trasmetterla al CPTO / Iiple su richiesta del RLST .
3. Di essere disponibile a concordare una o più incontri con il RLST presso l'azienda o il cantiere dove opera.

Con la presente la sottoscritta Azienda assolve agli obblighi di consultazione del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza dei Lavoratori come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e dagli accordi sindacali intervenuti fra le Associazioni di rappresentanza delle Imprese (Assoedili /Anse – CNA e Confartigianato) e il Sindacato dei Lavoratori (Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL)

Cordialmente

Data _____

Timbro e Firma

**Consenso rilasciato al Comitato Paritetico Territoriale Operativo
per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003**

Il sottoscritto, in riferimento ai dati contenuti nel presente modulo, ai sensi del **D.Lgs. 196/03** "Codice Privacy", acconsente consapevolmente e liberamente alla raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati stessi, eventualmente anche sensibili, da parte del **C.P.T.O.**

Firma leggibile

li _____



Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna

Via del Porto 30 - 40122 Bologna - tel 051 236139 fax 051 237625 - cf 80014030375
Indirizzo Web: www.cmebologna.it - E-mail: info@cmebologna.it

Circolare prot. n. 812/Amm/ef

Bologna, 14 Giugno 2012

**ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI**

**A TUTTI I LAVORATORI
LORO INDIRIZZI**

OGGETTO: Invio comunicazioni - indicazione indirizzo e-mail

Si comunica che le Aziende e i lavoratori interessati potranno richiedere, mediante la compilazione dell'allegato modulo, che le comunicazioni a loro inviate vengano inoltrate all'indirizzo e-mail indicato.

Tale procedura riduce non solo i costi sostenuti dalla Cassa ma anche i tempi di trasmissione e consegna collegati al servizio postale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL VICE-PRESIDENTE
(Riccardo Galasso)

IL PRESIDENTE
(Geom. William Fortini)

MODULO DA INVIARE ALLA CASSA MUTUA EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
TRAMITE E-MAIL info@cmebologna.it OPPURE FAX 051/237625

Spett.le
CASSA MUTUA EDILE
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
VIA DEL PORTO 30
40122 BOLOGNA BO

Il sottoscritto _____
Legale Rappresentante della Ditta _____
Indirizzo _____
Posizione n. _____

CHIEDE

Che tutte le comunicazioni (compreso lettere di pagamento) inviate da Codesta Cassa vengano inoltrate al seguente indirizzo e-mail:

E – MAIL _____

SI IMPEGNA

ad informare con immediatezza Codesta Cassa Edile delle eventuali variazioni dei dati sopra riportati manlevando, in ogni caso, la Cassa stessa da qualsiasi responsabilità in ordine alla presente richiesta.

Distinti saluti.

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

MODULO DA INVIARE ALLA CASSA MUTUA EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
TRAMITE E-MAIL info@cmebologna.it OPPURE FAX 051/237625

Spett.le
CASSA MUTUA EDILE
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
VIA DEL PORTO 30
40122 BOLOGNA BO

Il sottoscritto _____ nato il _____
Residente a _____
In Via _____
Codice Fiscale _____ Telefono _____

CHIEDE

Che tutte le comunicazioni (compreso i mandati di pagamento) inviate da Codesta Cassa vengano inoltrate al seguente indirizzo e-mail:

E - MAIL _____

SI IMPEGNA

ad informare con immediatezza Codesta Cassa Edile delle eventuali variazioni dei dati sopra riportati manlevando, in ogni caso, la Cassa stessa da qualsiasi responsabilità in ordine alla presente richiesta.

Distinti saluti.

(Firma del Lavoratore)